Cassazione civile sez. III, 26/07/2017, n. 18392

Svolgimento del processo

- 1. (*omissis*), in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*), convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Torino lâ??Azienda Sanitaria Locale (*omissis*) e la Regione Piemonte chiedendo il risarcimento del danno per la morte del proprio congiunto (*omissis*). Espose in particolare parte attrice che il (*omissis*), dopo avere subito in data (*omissis*) senza adeguato consenso informato intervento chirurgico di asportazione della prostata e di una cisti allâ??epididimo destro, a causa di una lesione iatrogena intraoperatoria aveva subito una grave emorragia ed il giorno (*omissis*) era deceduto per arresto cardiaco. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
- 2. Il Tribunale adito, dopo avere disposto CTU ed un supplemento di consulenza, con sentenza di data 8 marzo 2013 rigettò la domanda. Osservò il giudice di prime cure, premessa la natura contrattuale della responsabilitA della struttura sanitaria e del medico, che, dopo una prima conclusione di CTU secondo cui il decesso era stato causato da una trombo embolia polmonare, il collegio dei consulenti integrato con altro consulente aveva concluso nel senso che la??evento che aveva portato al decesso era stato acuto ed imprevedibile e che lâ??intervento chirurgico non poteva essere censurato sotto il profilo del nesso di causa con la morte, non essendovi indicazioni certe che lâ??esecuzione di un intervento di TURP avrebbe evitato lâ??improvviso arresto cardiaco. Aggiunse che non potevano rimproverarsi i medici per non aver eseguito una rx ai polmoni e per non aver approfondito la condizione cardiovascolare, non risultando indicatori significativi di rischio di evoluzione del difetto di ritmo cardiaco, e che rispetto ad un evento imprevedibile non Ã" possibile far discendere la responsabilità dei medici per il sol fatto che rimane oscura la ragione dellâ??arresto cardiaco. Concluse nel senso che â??lâ??imprevedibilitÃ dellâ??evento esclude altresì che vi possano essere motivi di censura in ordine alle modalitÃ con le quali Ã" stato espresso il consenso informato, in quanto lâ??arresto cardiaco e la morte non rientravano nelle possibili complicanze di tale tipo di intervento che pertanto andasse illustrataâ?•.
- 3. Avverso detta sentenza propose appello (omissis), in proprio e nella qualit \tilde{A} . Si costitu $\tilde{A}\neg$ la parte appellata chiedendo il rigetto dell \hat{a} ??appello.
- **4**. Con ordinanza ai sensi dellâ??art. 348 bis c.p.c., di data 27 maggio 2014 la Corte dâ??appello di Torino dichiarò inammissibile lâ??appello.
- **5**. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale (*omissis*), in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di (*omissis*), (*omissis*) e (*omissis*), sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso lâ??Azienda Sanitaria Locale (*omissis*). Eâ?? stata depositata memoria di parte.

Motivi della decisione

- 1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dellâ??art. 111 Cost., artt. 112 , 115 e 167 c.p.c., art. 2967 c.c., ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che lâ??Azienda Sanitaria non aveva contestato la circostanza che lâ??arresto cardiaco era stato causato dalla emorragia prodotta dalla lesione iatrogena vascolare, essendosi limitata a dedurre che i sanitari avevano eseguito lâ??intervento nel rispetto della scienza medica, mentre la Regione Piemonte aveva solo contestato il difetto di legittimazione passiva, e che il Tribunale, pur avendo chiesto ai consulenti solo di accertare se lâ??emorragia potesse essere imputata ad errore medico, ma non se lâ??arresto cardiaco fosse imputabile ad altra causa, si era poi fatto trascinare nellâ??esame del profilo causale indagato dai consulenti nella prima consulenza eccedendo i limiti del loro mandato.
- 1.1. Il motivo Ã" inammissibile. Con la censura si denuncia la violazione del c.d. principio di non contestazione. Quando il motivo di ricorso per cassazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dellâ??art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (Cass. 9 agosto 2016, n. 16655). La ricorrente quanto alla comparsa di risposta si Ã" limitata ad indicarne genericamente il contenuto, senza procedere alla trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, quanto alle memorie previste dallâ??art. 183 c.p.c., non ha fatto alcuna indicazione, salvo precisare che la linea difensiva era rimasta costante. In tal modo non risulta assolto lâ??onere di autosufficienza, circostanza che preclude anche lâ??accesso diretto agli atti, astrattamente consentito dalla tipologia di violazione denunciata. Sulla base delle scarne indicazioni contenute nel ricorso (del tutto assenti in relazione alle memorie ai sensi dellâ??art. 183) il Collegio non Ã" messo in condizione di apprezzare la censura quale condizione propedeutica di accesso agli atti.
- 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2236, 2697 e 2727 c.c., artt. 40 e 41 c.p., ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il Tribunale, in presenza di una incontestabile marcata emorragia addominale in sede di intervento, non poteva gravare il danneggiato delle incertezze probatorie in ordine al nesso causale e che la prova del nesso di causalitĂ fra emorragia e decesso non richiedeva unâ??alta probabilitĂ, ma poteva farsi dipendere anche solo dalla maggiore probabilitĂ di incidenza causale o anche solo concausale del fattore antecedente, ancorchĂ" non altamente probabile perchĂ" assistito da una percentuale di probabilitĂ inferiore al 51%.
- **2.1**. Il motivo Ã" in parte infondato e in parte inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per lâ??inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e

dellâ??aggravamento della situazione patologica (o dellâ??insorgenza di nuove patologie per effetto dellâ??intervento) e del relativo nesso di causalitĂ con lâ??azione o lâ??omissione dei sanitari, restando a carico dellâ??obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (fra le tante Cass. 16 gennaio 2009, n. 975; 9 ottobre 2012, n. 17143; 20 ottobre 2015, n. 21177).

Come affermato da Cass. 12 settembre 2013, n. 20904, â??dal punto di vista del danneggiato la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per lâ??inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che lâ??esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si Ã" inserita nella serie causale che ha condotto allâ??evento di preteso danno, che Ã" rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dallâ??insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziatoâ?•.

Grava quindi sul creditore lâ??onere di provare il nesso di causalità fra lâ??azione o lâ??omissione del sanitario ed il danno di cui domanda il risarcimento. Non solo il danno ma anche la sua eziologia Ã" parte del fatto costitutivo che incombe allâ??attore di provare. Ed invero se si ascrive un danno ad una condotta non può non essere provata da colui che allega tale ascrizione la riconducibilità in via causale del danno a quella condotta. Se, al termine dellâ??istruttoria, resti incerti la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano quindi sullâ??attore.

2.1.1. Nella giurisprudenza di questa Corte si rinviene tuttavia anche lâ??enunciazione del principio di diritto secondo cui nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, lâ??attore danneggiato ha lâ??onere di provare lâ??esistenza del contratto e lâ??insorgenza (o lâ??aggravamento) della patologia e di allegare lâ??inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno (Cass. 30 settembre 2014, n. 20547; 12 dicembre 2013, n. 27855; 21 luglio 2011, n. 15993 e già Cass. Sez. U. 11 gennaio 2008, n. 577).

Si tratta di contrasto apparente con il principio di diritto sopra richiamato in quanto la causa che viene qui in rilievo non Ã" quella della fattispecie costitutiva della responsabilità risarcitoria dedotta dal danneggiato, ma quella della fattispecie estintiva dellâ??obbligazione opposta dal danneggiante. Il riferimento nella giurisprudenza in discorso allâ??insorgenza (o aggravamento) della patologia come non dipendente da fatto imputabile al sanitario, ma ascrivibile ad evento imprevedibile e non superabile con lâ??adeguata diligenza, e pertanto con onere probatorio a carico del danneggiante (Cass. 20 ottobre 2014, n. 22222), evidenzia come in questione sia la fattispecie di cui agli artt. 1218 e 1256 c.c.. Si deve a questo proposito distinguere fra la

causalità relativa allâ??evento (causalità materiale) ed al consequenziale danno (causalità giuridica) e quella concernente la possibilità (rectius impossibilitÃ) della prestazione.

2.1.2. La causalità relativa allâ??evento ed al danno consequenziale Ã" comune ad ogni fattispecie di responsabilitÃ, contrattuale ed extracontrattuale, e caratterizza negli stessi termini, sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, gli oneri di allegazione e di prova del danneggiato. Il danno Ã" elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ed essendo lâ??eziologia immanente alla nozione di danno anche lâ??eziologia Ã" parte del fatto costitutivo dedotto che lâ??attore deve provare. Su questo tronco comune intervengono le peculiarità delle due forme di responsabilitÃ. La responsabilità contrattuale sorge dallâ??inadempimento di un obbligo, sicchÃ" lâ??attore deve provare la fonte dellâ??obbligo. La responsabilità extracontrattuale richiede invece, stante la mancanza di unâ??obbligazione, un criterio di giustificazione, e tali sono il dolo e la colpa, che Ã" pertanto onere dellâ??attore dimostrare.

In base al c.d. principio di semplificazione analitica della fattispecie le cause di estinzione dellâ??obbligazione sono tema di prova della parte debitrice, e fra queste lâ??impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (art. 1256 c.c.), con effetto liberatorio sul piano del risarcimento del danno dovuto per lâ??inadempimento (art. 1218 c.c.). Il danneggiante deve dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che ha reso impossibile la prestazione, cioÃ" il caso fortuito (casus = non-culpa). La diligenza non attiene qui allâ??adempimento, ma alla conservazione della possibilità di adempiere, quale impiego delle cautele necessarie per evitare che la prestazione professionale divenga impossibile, e, riguardando non solo la perizia ma anche la comune diligenza, prescinde dalla diligenza professionale in quanto tale. La non imputabilità della causa di impossibilità della prestazione va quindi valutata alla stregua della diligenza ordinaria ai sensi dellâ??art. 1176 c.c., comma 1, mentre la diligenza professionale di cui al comma 2, quale misura del contenuto dellâ??obbligazione, rappresenta il parametro tecnico per valutare se câ??Ã" stato lâ??adempimento (diligenza determinativa del contenuto della prestazione).

Câ??Ã" inadempimento se non Ã" stata rispettata la diligenza di cui allâ??art. 1176, comma 2, câ??Ã" imputabilità della causa di impossibilità della prestazione se non Ã" stata rispettata la diligenza di cui al comma 1. Nel primo caso la diligenza mira a procurare un risultato utile, nel secondo caso mira a prevenire il danno (la distinzione Ã" tuttavia relativa perchÃ" lâ??una può determinare il contenuto dellâ??altra). La diligenza conservativa della possibilità di adempiere si distingue anche dal neminem ledere. Nel caso di questâ??ultimo la negligenza non Ã" violazione di un dovere di comportamento nei confronti di un determinato soggetto ma criterio per attribuire la responsabilità se il danno si verifica, mentre la diligenza che specifica lâ??obbligazione implica un dovere di adozione di cautele, in termini anche di contegni positivi, per la conservazione della possibilità di adempiere, dovere che vige indipendentemente dalla verificazione del danno e che precede lâ??adempimento. Il debitore non deve dare causa, con un comportamento negligente, allâ??impossibilità della prestazione. Non si rimprovera qui al

debitore il mancato rispetto della regola (preesistente) di esecuzione esperta della prestazione professionale quale obbligazione di comportamento, ma la scelta di agire in un modo piuttosto che in un altro che sarebbe stato efficace ai fini della prevenzione della causa che ha reso impossibile la prestazione. Tale causa resta non imputabile se non prevedibile ed evitabile. La colpa del debitore risiede non nellâ??inadempimento, che Ã" fenomeno oggettivo di mancata attuazione di una regola di comportamento (ed in particolare della regola di esecuzione esperta della prestazione professionale), ma nel non aver impedito che una causa, prevedibile ed evitabile, rendesse impossibile la prestazione.

La causa di non imputabilitĂ dellâ??impossibilitĂ di adempiere Ă", come si Ă" detto, in quanto ragione di esonero da responsabilitĂ, tema di prova del debitore/danneggiante. Il debitore che alleghi la fattispecie estintiva dellâ??obbligazione per impossibilitĂ sopravvenuta per causa non imputabile deve provare sul piano oggettivo il dato naturalistico della causa che ha reso impossibile la prestazione e sul piano soggettivo lâ??assenza di colpa quanto alla prevenzione della detta causa.

2.1.3. Emerge così un duplice ciclo causale, lâ??uno relativo allâ??evento dannoso, a monte, lâ??altro relativo allâ??impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo allâ??evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra lâ??insorgenza (o lâ??aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).

Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dellâ??attore relativamente allâ??evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dellâ??istruttoria, resti incerti la causa del danno o dellâ??impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sullâ??attore o sul convenuto.

Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che lâ??aggravamento della situazione patologica (o lâ??insorgenza di nuove patologie per effetto dellâ??intervento) Ã" causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria lâ??onere di provare che lâ??inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dallâ??attore, Ã" stato determinato da causa non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, allâ??intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che lâ??intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile lâ??esecuzione esperta dellâ??intervento chirurgico medesimo.

Va in conclusione affermato che â??ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per lâ??inesatto adempimento della prestazione sanitaria, Ã" onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra lâ??aggravamento della situazione patologica (o lâ??insorgenza di nuove patologie per effetto dellâ??intervento) e lâ??azione o lâ??omissione dei sanitari, mentre Ã" onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile lâ??esatta esecuzione della prestazione; lâ??onere per la struttura sanitaria di provare lâ??impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitariâ?•

- **2.1.4**. Il giudice di merito ha accertato che Ã" rimasta â??oscura la ragione dellâ??arresto cardiacoâ?•. Trattasi del ciclo causale relativo allâ??evento dannoso. Si sarebbe trattato del ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere solo se si fosse dimostrato che lâ??arresto cardiaco era da ricondurre eziologicamente allâ??intervento chirurgico ed allâ??emorragia insorta. In una siffatta evenienza la struttura sanitaria avrebbe dovuto dimostrare che lâ??emorragia insorta con lâ??intervento, ed accertata quale causa del successivo arresto cardiaco, era stata determinata da una causa imprevedibile ed inevitabile. Avrebbe così acquistato rilievo il ciclo causale relativo allâ??impossibilità di adempiere. Affermando invece che Ã" rimasta â??oscura la ragione dellâ??arresto cardiacoâ?•, il giudice di merito ha escluso lâ??esistenza del nesso fra lâ??emorragia e lâ??arresto cardiaco, sicchÃ" un problema di onere probatorio per la struttura sanitaria non Ã" mai insorto. Essendo rimasta ignota allâ??esito dellâ??istruttoria la causa dellâ??evento dannoso, coerentemente al principio di diritto sopra enunciato il giudice di merito ha rigettato la domanda.
- **2.2.** Non coglie la ratio decidendi, ed Ã" pertanto inammissibile, il secondo motivo nella parte in cui fa riferimento al criterio della probabilità quanto al nesso di causalità fra emorragia e decesso. Eâ?? pur vero che la disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato impone, nellâ??analisi della causalità materiale, lâ??adozione del criterio della probabilità relativa (anche detto criterio del â??più probabile che nonâ?•), che si delinea in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicitÃ, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del â??50% plus unumâ?• (Cass. 21 luglio 2011, n. 15991). Sul punto però del nesso di causalità il giudice di merito, pur avendo richiamato in astratto il criterio della probabilità superiore al 50%, non ha poi adottato in sede di apprezzamento di merito il criterio della probabilità relativa perchÃ" ha concluso recisamente, allâ??esito delle disposte CTU, nel senso del carattere ignoto della causa dellâ??arresto cardiaco.
- 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 2697 e 2727 c.c., artt. 40 e 41 c.p., artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n.

- 3, nonchÃ" omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che il Tribunale ha sottovalutato, con motivazione apparente, la rilevanza e la gravità dellâ??emorragia ai fini dellâ??accertamento del nesso di causalità e che lâ??assenza della verifica dei rilievi della difesa attorea e del consulente tecnico di parte sul punto si traduce in omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
- **3.1**. Il motivo Ã" infondato. La denunciata sottovalutazione dellâ??emorragia attiene in sÃ" ad un profilo di merito insindacabile nella presente sede. La circostanza Ã" pertanto valutabile ai fini delle denunce di motivazione apparente e di vizio motivazionale, pure svolte. La prima, quella per motivazione apparente, non Ã" fondata, potendosi cogliere dal tessuto della motivazione la ratio decidendi, sulla base degli argomenti adoperati per concludere nel senso del carattere ignoto della causa dellâ??arresto cardiaco. Quanto al vizio motivazionale, lâ??emorragia Ã" circostanza che Ã" entrata nel fuoco dellâ??esame del giudicante, sia mediante il richiamo alla prima consulenza, sia, richiamando il supplemento di consulenza, laddove si evidenzia la scarsa probabilità che lâ??ipovolemia emorragica abbia potuto causare lâ??ischemia cerebrale o possa causare aritmia su base ipossica (pag. 7 della sentenza). Lâ??omesso esame Ã" invero da riferire non ai rilievi della parte ma alla circostanza di fatto il cui esame sarebbe stato omesso per effetto della mancata confutazione dei detti rilievi, e dunque il dato dellâ??emorragia, dato come si Ã" detto contemplato nellâ??iter motivazionale.
- **4.** Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1176, 2236, 2697 e 2727 c.c., artt. 40 e 41 c.p., artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che era onere della ASL dimostrare che la diversa tecnica operatoria della TURP avrebbe esposto il (*omissis*) al medesimo rischio emorragico, trattandosi peraltro di intervento meno invasivo.
- **5**. Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1176, 2236, 2697 e 2727 c.c., artt. 40 e 41 c.p., artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, accertata dal CTU la marcata perdita ematica, sarebbe stato onere della struttura sanitaria provare che essa non era dovuta ad un errore di esecuzione dellâ??intervento in parola.
- **6**. Con il sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1176, 2236, 2697 e 2727 c.c., artt. 40 e 41 c.p., artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che era onere della struttura sanitaria provare lâ??esecuzione di una corretta gestione del decorso post-operatorio e che il Tribunale non aveva svolto accertamenti al riguardo. Aggiunge che lâ??ipotetica non intellegibilità ex ante della emorragia era derivata da carenti accertamenti.

- **6.1**. I motivi dal quarto al sesto sono inammissibili. Essi restano privi di decisività in quanto non in grado di intaccare la ratio decidendi rappresentata dallâ??essere rimasta ignota la causa del decesso.
- 7. Con il settimo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 13, 32 e 111 Cost., artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., artt. 1218 e 1223 c.c., art. 5 Convenzione di Oviedo e L. n. 833 del 1978, art. 33, ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che lâ??intervento chirurgico non era stato preceduto da adeguato consenso informato del V., posto che tra i rischi di resezione prostatica rientrano le emorragie, alle quali può seguire il decesso del paziente.
- **7.1** D motivo Ã" inammissibile. La censura muove dal presupposto di fatto che lâ??intervento chirurgico non sia stato preceduto da adeguato consenso informato. Trattasi di presupposto di fatto non accertato dal giudice di merito. In mancanza di una censura per vizio motivazionale sul punto lo scrutinio del motivo comporta unâ??indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità . Resta inoltre ferma la ratio decidendi rappresentata dallâ??essere rimasta ignota la causa del decesso.
- **8**. Con lâ??ottavo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 51 e 63 c.p.c., ai sensi dellâ??art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il consulente nominato dott. (*omissis*) era medico convenzionato ASL, e dunque interessato ad evitare che non si prosciugasse il fondo regionale per la gestione del risarcimento dei danni, sicchÃ" il mancato accoglimento dellâ??istanza di ricusazione ha determinato la nullità della consulenza tecnica.
- **9**. Il motivo Ã" infondato. La censura ha ad oggetto la nullità dellâ??atto processuale stante la ricusabilità del consulente. Il motivo Ã" ammissibile per avere la parte proposto lâ??istanza di ricusazione (cfr. fra le tante Cass. 17 maggio 2013, n. 12115). Eâ?? tuttavia infondato non essendo ascrivibile la qualità soggettiva evidenziata a nessuna delle ipotesi previste dallâ??art. 51 c.p.c..
- 10. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. PoichÃ" il ricorso Ã" stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto lâ??art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dellâ??obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimitÃ, che liquida in Euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

Campi meta



Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: In tema di responsabilit\(\tilde{A}\) contrattuale della struttura sanitaria, grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso di causalit\(\tilde{A}\) tra l'azione o l'omissione dei sanitari e l'evento dannoso lamentato (ad esempio, l'aggravamento della patologia preesistente o l'insorgenza di nuove patologie). Tale prova attiene alla c.d. causalit\(\tilde{A}\) materiale, che costituisce un elemento fondante del diritto al risarcimento.

Supporto Alla Lettura:

Responsabilità medica

Il 17 marzo 2017 \tilde{A} " stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 8 marzo 2017 n. 24, recante \hat{a} ??Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch \tilde{A} \odot in materia di responsabilitĂ professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Il legislatore ha inteso tipizzare la responsabilitĂ in campo sanitario e certamente ciò non costituisce una novitĂ nellâ??ambito della responsabilitĂ civile (si pensi alla responsabilitĂ per danno ambientale disciplinata dal d.lgs 152/2006 e s.m.i. ovvero ai profili speciali già tratteggiati dal codice civile negli artt. 2049 e s.s. c.c.). Lâ??art. 7 della legge di riforma prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che nella??adempimento della propria obbligazione si avvalga dellâ??opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli artt. 1218 (ResponsabilitĂ del debitore) e 1228 (ResponsabilitĂ per fatto degli ausiliari) del codice civile. Viene recepito dal legislatore la??approdo della giurisprudenza sulla??inquadramento della natura della responsabilitA sanitaria della struttura nel solco del contratto atipico di spedalitA (Cass., sez. un. 11.1.2008 n. 577; Cass. civ., 20.1.2014, n. 993). Lâ??art. 7 comma 3 della legge 24/17 costituisce il cuore della riforma laddove individua nella responsabilitA extracontrattuale la regola generale mentre la natura contrattuale della responsabilit \tilde{A} del sanitario costituisce lâ??eccezione. Dunque sembrerebbe che il legislatore abbia estromesso la regola del contatto sociale dal suo ambito di elezione ma non chiuso definitivamente alla possibilitA di configurare una responsabilitA contrattuale. Al fine di poter inquadrare le situazioni tipo in cui si potrebbe qualificare il rapporto medico â?? paziente dal punto di vista contrattuale, in assenza di uno schema negoziale formale, potenzialmente ripiegano sulle regole del consenso informato. Lâ??art. 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilitA sanitaria mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare da chi intende esercitare in giudizio unâ??azione risarcitoria attraverso la mediazione ovvero un ricorso 696-bis c.p.c.. La Cassazione con ben dieci sentenze lâ??11 novembre 2019, ha provato a ricostruire il sistema della responsabilitA medica cercando di dare risposte tra i dubbi interpretativi alimentati dallâ??inerzia del legislatore che non ha dato piena attuazione alla legge 24/17 (Cass. 28985/2019; Cass. 28986/2019; Cass. 28987/2019; Cass. 28988/2019; Cass. 28989/2019; Cass. 2990/2019; Cass. 28991/2019; Cass. 28992/2019; Cass. 28993/2019; Cass. 28994/2019). Gli argomenti affrontati dalla Cassazione attengono a temi centrali della responsabilitA medica ed in particolare: 1. Il limite allâ??applicazione retroattiva della legge Gelli Bianco; 2. Il consenso informato; 3. La rivalsa della struttura sanitaria; 4. Il principio distributivo dellâ??onere probatorio nella responsabilità contrattuale; 5. Lâ??accertamento e la liquidazione del danno differenziale da aggravamento della patologia preesistente; 6. Il danno da perdita di chance; 7. La liquidazione del danno.

Giurispedia.it